

**Parere dell'Associazione Nazionale Magistrati
sullo schema di decreto legislativo relativo alla nuova organizzazione
dei Tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero,
in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 148/ 2011**

1. Premessa e osservazioni generali.

La riforma delle circoscrizioni giudiziarie, prevista dalla legge delega contenuta nell'art. 1 comma 2 della legge n. 148/2011 di conversione del decreto legge n. 138/2011, costituisce una novità rispetto al contenuto del decreto legge. E', peraltro, una novità aderente alla materia oggetto di tale decreto, che verte in tema di risparmio di spesa e razionalizzazione delle risorse attraverso una loro migliore organizzazione e distribuzione sul territorio.

Tale riforma risponde a un'esigenza da lungo tempo segnalata e sostenuta con forza dalla magistratura associata, proprio nella prospettiva di un più razionale ed economico impiego delle risorse disponibili e della modernizzazione del sistema.

Ancora, va rilevato come il legislatore e il Governo non abbiano operato, né con tale intervento né nell'ambito di quelli realizzati in tema di revisione di spesa, alcuna riduzione degli organici della magistratura né di quelli del personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, complessivamente considerati, a differenza di quanto avvenuto per altri comparti pubblici. Peraltro, non può farsi a meno di sottolineare come quel personale sia già notevolmente inadeguato, per evidente difetto, alle concrete esigenze degli uffici, per cui l'averlo escluso dai tagli costituisce non un privilegio ma un'esigenza mirata a evitare l'aggravamento dello stato di sofferenza in cui già versa l'amministrazione della giustizia.

Va poi preliminarmente osservato che alcuni limiti imposti dalla legge delega hanno impedito un intervento più profondo sull'attuale geografia giudiziaria, imponendo il mantenimento di uffici che, per dimensioni e carichi di lavoro, sarebbero stati opportunamente destinati anch'essi alla soppressione e al conseguente accorpamento: si vuole fare riferimento all'obbligo di permanenza del tribunale ordinario (e della corrispondente procura della Repubblica) nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011 (art. 1 comma 2 lett. a) e c) legge n. 148/2011) e alla c.d. regola del tre, cioè alla necessità di garantire che ogni corte d'appello comprenda non meno di tre degli attuali tribunali e relative procure della Repubblica (lett. f).

Tanto premesso, l'ANM esprime, in linea di principio, parere favorevole alla riforma, in una complessiva condivisione dell'intervento governativo, fondato sull'analisi dei carichi di lavoro, dell'entità degli organici, dell'ampiezza del bacino di utenza, delle caratteristiche delle aree interessate. Sotto tale ultimo aspetto, va rilevato come da più parti sia stata oggetto di critica la prevista soppressione degli uffici giudiziari in zone connotate da una forte presenza della criminalità organizzata. Tale soppressione provocherebbe, secondo tali critiche, il venir meno di fondamentali

presidi, concreti e simbolici, di legalità, in aree nelle quali è avvertita l'esigenza di una forte presenza dell'Autorità giudiziaria, penale non meno che civile. Va però osservato, al riguardo, che la costituzione delle direzioni antimafia con competenza distrettuale, nel perseguire l'obiettivo di una migliore specializzazione e organizzazione delle attività investigative, ha ormai da lungo tempo fatto venire meno la necessità di un capillare presidio territoriale. Questo, peraltro, è costituito generalmente da uffici di dimensioni ridotte, che non di rado presentano seri problemi di gestione quotidiana, a causa della difficoltà di formazione dei collegi giudicanti, impegnati in dibattimenti complessi, la cui celebrazione provoca disagi all'attività giudiziaria ordinaria. Una tale situazione di scarsa efficienza determina risultati contrari a quelli che si vorrebbero salvaguardare con la salvezza di tali uffici, posto che essa, ostacolando una tempestiva ed efficace risposta di giustizia, fa venir meno anche il valore simbolico dei presidi di legalità, nei territori contaminati dalla piaga della criminalità organizzata. L'inefficienza del sistema, paradossalmente, rischia così di favorire l'inserimento della criminalità nel tessuto sociale.

Va osservato, peraltro, che, dall'esame dello schema di decreto legislativo (in seguito indicato semplicemente come "schema"), emergono alcune problematiche, sotto illustrate, le quali, per la loro idoneità a determinare ritardi, scollamenti e difetti di coordinamento, potrebbero pregiudicare, in alcuni casi, proprio quell'obiettivo di recupero di efficienza e razionalità che la riforma intende perseguire.

2. Tempi di realizzazione della riforma, revisione delle piante organiche.

L'art. 10 comma 2 dello schema stabilisce che la riforma acquisti efficacia decorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo. Invece, nessun termine è previsto per la revisione delle piante organiche di tribunali e procure della Repubblica, da operarsi successivamente con decreto del Ministro della giustizia, sentito il CSM (art. 4 comma 3 dello schema).

Se è certamente necessaria la previsione di un termine dilatorio di efficacia della riforma, che consenta al Ministero e ai capi degli uffici interessati l'adozione degli indispensabili provvedimenti organizzativi, tuttavia un tempo di ben diciotto mesi appare troppo lungo: da un lato quei provvedimenti possono essere adottati, già disponendosi dei necessari dati statistici, in pochi mesi, dall'altro esso si presta a ripensamenti in corso d'opera che potrebbero vanificare o depotenziare la riforma. Una congrua riduzione, dunque, varrebbe ad assicurare l'irreversibilità del percorso intrapreso.

Se poi il termine dilatorio di efficacia è stato previsto anche per consentire la definizione o almeno una consistente riduzione delle cause pendenti, onde ridurre i disagi del trasferimento delle cause conseguente all'accorpamento degli uffici, tale obiettivo potrebbe essere comunque conseguito attraverso l'opportuna rimodulazione della normativa transitoria (art. 8 dello schema).

Quanto alla revisione delle piante organiche, è indispensabile che il decreto ministeriale debba essere emanato tempestivamente, in tempi coerenti e

adeguatamente anteriori rispetto alla data di efficacia prevista dall'art.10; tempi che, auspicabilmente, dovrebbero essere stabiliti dallo stesso decreto legislativo. Peraltro, sarebbe molto opportuno prevedere già in questa fase almeno la sommatoria degli organici degli uffici incorporati a quelli incorporanti (ad oggi è previsto il semplice accorpamento provvisorio di magistrati e personale amministrativo, “*anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze*”: art. 3 commi 1 e 5 dello schema), salva la possibilità di un successivo riequilibrio.

Infine, in tema di organici, va ricordato che l'art. 5 dello schema introduce una disciplina transitoria per i magistrati perdenti posto che esercitano funzioni direttive e semidirettive presso gli uffici giudiziari soppressi. Non si comprende la ragione per cui non sia stata prevista la possibilità di chiedere la destinazione, oltre che alla funzione di “*consigliere di corte di appello nel distretto da essi scelto*”, anche in quella di sostituto procuratore generale presso una corte di appello.

3. Effetti dell'accorpamento di Sezioni distaccate a Tribunali diversi da quelli dai quali attualmente dipendono.

Il meccanismo di automatica assegnazione del personale all'ufficio accorpante non è allineato alle previsioni concrete degli accorpamenti e causerà inesorabilmente alcuni problemi e ripercussioni.

Seguendo la previsione delle tabelle A e B allegate allo schema, infatti, si distinguono quattro ipotesi, due delle quali sono l'accorpamento di un tribunale a un altro nell'ambito del medesimo distretto e provincia (es. Sanremo-Imperia) e il naturale accorpamento delle sezioni distaccate al tribunale originario (es. Imola-Bologna), situazioni che tendenzialmente non provocheranno alcun effetto negativo.

Al contrario, rilevanti ripercussioni determina l'accorpamento di sezioni distaccate a tribunali *diversi* da quello originario, situazione alla quale ben difficilmente sono applicabili le previsioni dell'art. 4 dello schema, che non pare contemplare il caso delle sezioni distaccate (anche se un chiarimento al riguardo appare auspicabile), le quali, del resto, non possono definirsi “*uffici giudiziari*”, come recita la rubrica dell'articolo. Infatti, non essendo la sezione distaccata ufficio giudiziario autonomo ma organo del tribunale, è evidente che al trasferimento di quegli affari non seguirà l'automatica “assegnazione” di magistrati; tanto più che è circostanza nota come in molti uffici i magistrati assegnati alle udienze da tenere presso le sezioni distaccate sono allo stesso tempo coassegnati con funzioni anche alla sede centrale. Emblematico, al riguardo, il caso di Rovigo, che si vede accorpate non solo la sede distaccata di Adria, ma anche quelle (rispettivamente dei tribunali di Verona e Padova) di Legnago ed Este, in tal modo portando ad un aumento del bacino d'utenza dagli attuali 228.881 abitanti ad un numero complessivo di 518.663 abitanti (fonte COSMAG) con un *aumento del 126 % del complessivo bacino di utenza*.

Appare evidente, anche per le difficoltà croniche di copertura dell'organico, il rischio (se non la certezza), che, in assenza di quella indispensabile e tempestiva riconsiderazione della pianta organica del tribunale, che certo non può essere

demandata solo alle procedure di copertura ordinaria, il nuovo ufficio è destinato a fallire l'obiettivo del recupero o mantenimento di standard di efficienza soddisfacenti. Infatti, se naturale appare l'assegnazione del personale amministrativo, appare complicato lo scorporo di magistrati dai tribunali di Verona o Padova in favore di quello di Rovigo, per le ragioni già sopra precisate: non vi è accorpamento dei tribunali di Verona e Padova a Rovigo e le sezioni distaccate, sempre che vi siano magistrati assegnati ad esse in via esclusiva per tabella, non sono uffici giudiziari autonomi, ma diramazioni organiche degli uffici giudiziari esistenti, vale a dire i tribunali di Verona e Padova, a cui i giudici di Legnago ed Este sono rispettivamente assegnati.

Peraltro, a un'attenta analisi, la differente ripartizione circondariale delle predette sezioni distaccate determina ulteriori effetti negativi sull'ufficio accorpante, perché attrae tutta una molteplicità di affari, sia in materia penale che civile, tradizionalmente riservati alla trattazione presso la sede centrale. Si pensi al riesame, alla convalida di arresto, alla materia laburistica, alle procedure di competenza collegiale, etc. e che, in virtù della nuova ripartizione circondariale, vengono di fatto attratte dal nuovo ufficio senza alcuna assegnazione aggiuntiva né di magistrati né di personale, tanto più sulla scorta dei criteri di competenza (che, a dire il vero, potrebbero essere più specifici), dettati dall'art. 8.

Al riguardo, inoltre, non si può non rilevare come la disposizione secondo cui, fino alla scadenza del termine di diciotto mesi previsto dall'art. 10, il procedimento si considera pendente presso l'ufficio destinato alla soppressione, inevitabilmente dovrebbe comportare il trasferimento presso l'ufficio incorporante solo delle procedure monocratiche pendenti presso quella sezione distaccata, ma ben difficilmente l'assegnazione dei giudici titolari dei relativi procedimenti, sicché rimarrebbe del tutto vana la direttiva, rivolta ai dirigenti degli uffici, di assicurare il risultato che a concludere i procedimenti già aperti o istruiti provvedano gli stessi giudici che già ne sono assegnatari. Un criterio più chiaro in materia di disciplina delle pendenze e di competenza, quale che esso sia (iscrizione della causa o del procedimento nel registro delle notizie di reato, esercizio dell'azione penale, etc.), inoltre, sarebbe opportuno, anche in relazione alle procedure di secondo grado ed al fine di evitare conflitti negativi di competenza tra i vari uffici.

In definitiva, appare auspicabile, per le ragioni esposte, che l'accorpamento delle sezioni distaccate rimanga, in via tendenziale, circoscritto all'interno del precedente circondario, senza attribuzione ad altri tribunali del relativo bacino di utenza. In alternativa, l'accorpamento di una sezione distaccata a un tribunale diverso da quello originario dovrebbe accompagnarsi ad una disciplina specifica, dedicata alla destinazione del personale e alla trattazione delle cause pendenti, diretta a prevenire le disfunzioni sopra evidenziate.

4. Effetti dell'accorpamento di Tribunali a circondari fuori distretto o fuori provincia.

Altra ipotesi da prendere in considerazione è quella dell'accorpamento a un tribunale ricadente in un dato distretto, del circondario di un tribunale ricadente in

un diverso distretto o, addirittura, in una diversa Regione: a titolo di esempio, si pensi alle conseguenze previste per la soppressione del tribunale di Sala Consilina (distretto di Salerno, Regione Campania), con l'assegnazione del relativo circondario al tribunale di Lagonegro (distretto di Potenza, Regione Basilicata). Situazione simile è quella dell'accorpamento di un tribunale ad altro tribunale ricadente in una diversa provincia, come nel caso del tribunale di Caltagirone (provincia di Catania), accorpato a quello di Ragusa (provincia di Ragusa).

Ebbene, al di là degli evidenti problemi di collegamento (riscontrabili anche in relazione a ulteriori tribunali con circondario interprovinciale) derivanti dalla diversità delle autorità amministrative di riferimento (prefettura, ma anche comandi provinciali dei carabinieri e simili), appare evidente come il vero e proprio trasferimento, addirittura, di una «fetta» del distretto di Salerno a quello di Potenza (nell'esempio che si faceva sopra) determinerebbe una rilevante ripercussione, in termini di aggravio, oltre che sugli uffici interessati dall'accorpamento, su quelli con competenza distrettuale, ovvero: procura DDA presso il tribunale di Potenza e ufficio Gip/Gup DDA tribunale di Potenza, sui quali graverebbero i procedimenti riservati alla loro competenza ex art.51 c.p.p., in relazione a reati commessi in una vasta area geografica della Campania; corte d'appello di Potenza, procura generale presso detta corte, stante lo sgravio, derivante da tale accorpamento, dei procedimenti di secondo grado oggi di competenza degli uffici salernitani; tribunale di sorveglianza (a Sala Consilina vi è un carcere che andrà ad aggiungersi a quelli in funzione a Potenza, Melfi e Matera), nonché tribunale per i minori e relativa procura. Tuttavia, non consta che nello schema in esame si sia posta attenzione a tale conseguenza, visto che la previsione di adeguamento delle piante organiche coinvolge gli uffici di tribunali e procura direttamente interessati dagli accorpamenti e non anche gli uffici distrettuali, nonostante il notevole aggravio degli stessi.

5. Effetti della soppressione dei tribunali sugli uffici di sorveglianza.

Lo schema non tiene in alcuna considerazione gli effetti che la riforma avrebbe sugli uffici e sui tribunali di sorveglianza. Come noto, in base all'art. 68, comma 1, legge 26 luglio 1975, n. 354, gli uffici di sorveglianza “*sono costituiti nelle sedi di cui alla tabella A allegata*” alla legge medesima, mentre l'art. 70 comma 1 della stessa legge prevede che il tribunale di sorveglianza sia costituito “*in ciascun distretto di corte di appello e in ciascuna circoscrizione territoriale di sezione distaccata di corte di appello*”.

Ne viene che la modifica delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari non può non riverberare i propri effetti anche sulle competenze degli uffici e dei tribunali di sorveglianza, dovendosi sia il rinvio alla tabella A sia quello ai distretti di corte d'appello e alle loro circoscrizioni territoriali considerare come un rinvio mobile; a meno che il legislatore (cosa peraltro non auspicabile, stante la disomogeneità e la confusione che ne deriverebbero) non intenda introdurre una norma in deroga, nel senso che restino salve le attuali competenze territoriali di uffici e tribunali di sorveglianza.

A titolo esemplificativo, giova considerare quali sarebbero gli effetti pratici della riforma, calati sulle realtà territoriali di Spoleto e Vercelli.

Esempio n. 1. L'attuale giurisdizione territoriale dell'ufficio di sorveglianza di Spoleto comprende i territori dei tribunali di Spoleto e di Terni. La prevista soppressione della sezione distaccata di Foligno comporterà l'ampliamento del bacino di Spoleto a Foligno, mentre la soppressione del tribunale di Orvieto, con il passaggio delle sue competenze al tribunale di Terni, comporterebbe addirittura, oltre all'ampliamento del territorio, l'annessione di una casa di reclusione. Di conseguenza, l'ufficio di sorveglianza di Spoleto si troverebbe ad affrontare un carico di lavoro enormemente accresciuto rispetto a quello attuale, già molto gravoso (due magistrati, circa 1.100 detenuti, scarso personale amministrativo, un solo autista applicato per due giorni a settimana).

Esempio n. 2 L'ufficio di sorveglianza di Vercelli attualmente ricopre i territori dei tribunali di Vercelli, Biella, Casale Monferrato ed Ivrea. Il previsto accorpamento delle sezioni distaccate di Chivasso e di Cirié al tribunale di Ivrea comporterebbe il drastico aumento della competenza territoriale dell'ufficio di sorveglianza di Vercelli, che verrebbe a ricomprendere un territorio che per vastità raggiunge l'hinterland torinese. È vero che con la riforma l'ufficio di sorveglianza di Vercelli perderebbe la competenza sul territorio già di Casale Monferrato, il quale rifluirebbe sull'ufficio di sorveglianza di Alessandria, ma è anche vero che nessuna verifica risulta compiuta circa l'impatto di tale modifica sul carico di lavoro dell'ufficio di sorveglianza di Alessandria.

Finora, la competenza territoriale degli uffici di sorveglianza (e la determinazione delle relative piante organiche di magistratura e del personale amministrativo), quantunque assai datata temporalmente, è stata calibrata sulla scorta non solo della popolazione insistente sul territorio, ma anche della presenza dei diversi istituti di pena (case circondariali e case di reclusione).

Poiché c'è troppo poco tempo per valutare esattamente quali saranno gli uffici di sorveglianza (ed anche i tribunali di sorveglianza, atteso che la riforma incide addirittura sui confini territoriali delle corti d'appello: il Veneto perde ad esempio l'alto veneziano, che finirà in Friuli) che risulteranno gravati da un carico di lavoro sproporzionato rispetto alle forze in campo, e quali invece quelli che ne usciranno alleggeriti, si potrebbe per l'istante prevedere che il riassetto delle piante organiche magistratuali ed amministrative previsto dall'art. 4 della riforma riguardi anche gli uffici di sorveglianza. Per raggiungere tale obiettivo, si potrebbe modificare l'art. 4, commi 3 e 7 dello schema, aggiungendo in entrambi, dopo le parole "presso il tribunale" le seguenti "e degli uffici di sorveglianza".

6. Previsione di tribunali senza procura della Repubblica.

L'art. 2 dello schema, novellando l'articolo 2 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, prevede che non venga costituito l'ufficio del pubblico ministero presso i tribunali di cui alla tabella B annessa allo stesso R.D. n. 12/1941.

Tale norma, in attuazione del corrispondente principio contenuto nella legge delega (articolo 1, comma 2, lett. c), che prevede la “*possibilità di accorpate più uffici di procura anche indipendentemente dall’eventuale accorpamento dei rispettivi tribunali*”, introduce un meccanismo secondo il quale d’ora innanzi basterà includere questo o quel tribunale nella indicata tabella B per determinare la soppressione del corrispondente ufficio del pubblico ministero.

Se si tiene presente che il successivo comma 5 prevede che il Governo, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, possa adottare disposizioni integrative e correttive, non può che guardarsi con apprensione all’ipotesi che, nei due anni successivi all’entrata in vigore del decreto in esame, basterebbe - con la stessa procedura - rimpinguare l’elenco di cui alla tabella B per determinare l’effetto di sopprimere uffici di procura.

La previsione normativa in parola preoccupa non poco, perché introduce un meccanismo assai snello, utilizzabile per operare, in ipotesi, una riforma che potrebbe stravolgere gli assetti attuali della giurisdizione, potendo il Governo sopprimere, accorpendoli, un numero indefinito di uffici del pubblico ministero, perfino decidendo di realizzarne solo uno per provincia.

Se tale ipotesi – come si è visto perfettamente realizzabile alla luce del quadro normativo ora descritto – venisse concretamente portata avanti, ne rimarrebbero vulnerati alcuni principi cardine su cui si regge il nostro sistema ordinamentale e democratico: quello della giurisdizione diffusa, con l’accentramento su un numero decisamente inferiore di uffici del potere di indagine e di promovimento dell’azione penale; quello dell’indipendenza del pubblico ministero, discendente dalla maggiore facilità di omologare l’azione di un numero di uffici di procura assai inferiore rispetto a quello esistente. L’accorpamento e la diversa distribuzione sul territorio degli uffici di procura, poi, sarebbe segnale in direzione della separazione delle carriere fra giudici e pubblici ministeri, ulteriore riforma alla quale l’ANM si è sempre pronunciata in senso recisamente contrario. La contrarietà a tale previsione unisce quindi esigenze di efficienza alla salvaguardia dei principi dell’unicità della carriera dei magistrati, della giurisdizione diffusa, dell’indipendenza del pubblico ministero, che potrebbero essere messi in discussione dal descritto impianto legislativo.

Tanto premesso in via generale, va osservato, in concreto, che l’unico tribunale che - per il momento - è stato incluso nell’elencazione contenuta nella tabella B annessa al R.D. n. 12/1941, è quello di Napoli nord, che, secondo il disposto dell’art. 1, comma 2, sostituirà Giugliano in Campania. Al proposito, va rilevato che il nuovo ufficio giudicante rappresenterà un *unicum* nel Paese, poiché, come già detto, sarà sprovvisto del corrispondente ufficio requirente.

L’art. 3 dello schema regola, poi, i principali effetti dell’abolizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nord, prevedendo l’accentramento presso la Procura di Napoli delle funzioni di pubblico ministero e presso il Tribunale di Napoli di quelle del Gip.

Orbene, la mancata previsione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nord appare già *prima facie* criticabile.

Anzitutto va ricordato che il tribunale di Giugliano in Campania, istituito con legge del 1999, non è mai entrato in funzione, così come l'omologa procura di Giugliano, per la quale fu solo bandito e coperto il posto di procuratore della Repubblica, pur tuttavia mai insediatosi. Secondo la legge istitutiva, il tribunale di Giugliano in Campania avrebbe dovuto avere un organico di 18 giudici, incluso il presidente; la procura della Repubblica avrebbe dovuto avere un organico di 8 magistrati, incluso il procuratore. Secondo i dati ISTAT del censimento 2000, il bacino di utenza del tribunale di Giugliano doveva essere pari a 462.000 residenti. E' dunque evidente che, alla luce dei parametri fissati dalla legge-delega, il Tribunale di Giugliano non rientra tra quelli da sopprimere e, difatti, non lo è stato.

A ciò si aggiunga che il circondario del nuovo tribunale di Napoli nord è di gran lunga superiore a quello del precedente di Giugliano, essendo stati aggiunti all'originario territorio della sezione di Marano di Napoli (che, allo stato, ricomprende Giugliano), i territori delle sezioni distaccate di Afragola, Casoria e Frattamaggiore, che, pertanto, fuoriescono dal circondario del tribunale di Napoli a cui oggi afferiscono (laddove, in senso opposto, solo la sezione di Pozzuoli passa dal tribunale di Giugliano-Napoli nord a quello, già esistente, di Napoli). Tale dato oggettivo rende di per sé inadeguato l'organico di 18 giudici a Napoli-nord, che dovrebbe essere aumentato in modo corrispondente all'aumento del carico di lavoro (d'altra parte, i dati demografici più recenti evidenziano che la popolazione residente nel nuovo tribunale metropolitano partenopeo si aggira sulle 620.000 unità, a fronte delle 462.000 del vecchio tribunale giuglianese).

Un tribunale di così ampio bacino di utenza e dal circondario caratterizzato da elevato contenzioso ed alto tasso di criminalità (se solo si considerano le roccaforti camorristiche di Afragola e Marano) non può essere privato del corrispondente ufficio requirente, senza che una misura del genere trovi una spiegazione razionale nel trattamento di uffici similari (si consideri, da un lato, la sopravvivenza di tante procure in territori non gravati da problemi giudiziari come quelli dell'area napoletana e, dall'altro, il trattamento diverso di altre aree metropolitane, dove sono state conservate le procure limitrofe a quelle di Roma e Milano).

Infatti, la procura di Napoli, ufficio inquirente più grande d'Italia, ma comunque sottodimensionato rispetto al carico di lavoro, pari a circa 60.000 procedimenti contro noti all'anno, non avrà beneficiato di alcun incremento effettivo di organico (presso la soppressa procura di Giugliano non c'erano sostituti, come già detto) e sarà onerata – ad esempio - anche della gestione delle udienze presso il nuovo tribunale. In ogni caso, la misura minima che dovrebbe essere attuata nell'immediato a beneficio della procura di Napoli è l'aumento dell'organico – quantomeno – delle 8 unità previste nel 1999 per la procura di Giugliano.

Pertanto, se tutti i magistrati sono disposti a farsi carico di maggiori oneri affinché migliori il servizio per i cittadini (ciò che può augurarsi consegua alla soppressione di alcune sedi distaccate e di alcuni tribunali), non è dato comprendere come e in quale misura un tribunale senza procura possa migliorare il servizio per i cittadini, mentre sono evidenti i maggiori aggravii per i magistrati. Ne consegue che la richiesta dell'ANM è quella di istituire una procura della Repubblica anche per il

circondario di Napoli nord, con un organico sufficiente ad assorbire l'aumentato carico di lavoro conseguente all'ingrandimento del territorio di competenza. In senso analogo, si è già detto che i 18 magistrati previsti dalla normativa vigente per il tribunale si rivelano oggettivamente insufficienti a gestire i nuovi carichi processuali e si ribadisce la necessità, una volta istituita la procura di Napoli nord, di dotare il tribunale della sezione GIP.

7. Clausola di invarianza e profili logistici.

La riforma, per espressa previsione di legge, deve essere a “costo zero”, stante la clausola di invarianza prevista dall'art. 9 dello schema e, prima ancora, dall'art. 1 comma 2 lett. q) della legge delega.

Peraltro, l'espressa previsione che il tramutamento del personale conseguente alla sommatoria degli organici degli uffici incorporati a quelli incorporanti non costituisce assegnazione o trasferimento di ufficio (art. 4 comma 2 dello schema) determina che il relativo costo venga di fatto riversato integralmente sui singoli, senza previsione di indennità compensative, il che, oltre a determinare conseguenze oggettivamente inique, potrebbe integrare profili di illegittimità. Si formula quindi richiesta, al legislatore, di prevedere adeguati ristori economici agli oggettivi aggravii che dalla riforma deriveranno ai magistrati e al personale amministrativo.

Infine, non può non esprimersi l'auspicio che sia valutata e affrontata con urgenza la situazione dell'edilizia giudiziaria, alla luce delle mutate esigenze dipendenti dagli effetti dell'accorpamento. Infatti, l'eventuale sopravvivenza provvisoria – fino a ben cinque anni – degli edifici attualmente sede degli uffici e delle sezioni distaccate soppressi, prevista dall'art. 7 dello schema, va contenuta nei termini più brevi, in considerazione delle diseconomie che una tale sopravvivenza potrebbe generare.

8. Situazioni relative ai singoli distretti.

In relazione agli effetti che la riforma dovrebbe produrre sulle singole realtà locali, si rimettono in allegato le osservazioni relative ad alcuni distretti, elaborate con la collaborazione delle Sezioni locali dell'ANM, tenendo anche conto di alcuni rilievi formulati dai magistrati delle aree interessate. L'esposizione che segue tiene conto delle osservazioni pervenute dalle Sezioni e Sottosezioni di Bari, Cagliari, Chiavari, Lucera, Messina, in data successiva al 24 luglio 2012, data dell'audizione dei rappresentanti dell'ANM davanti alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati.

Distretto del Piemonte e Valle d'Aosta

Con riferimento alla prevista soppressione del tribunale di Pinerolo, i magistrati di quel circondario hanno osservato che la scelta operata appare in contrasto con la necessità di mantenere gli uffici giudiziari submetropolitani per le finalità di decongestionamento del tribunale metropolitano, anche con ampliamento dei relativi territori.

Per questo, nel progetto predisposto dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del Ministero della Giustizia il decongestionamento era attuato tramite il mantenimento di Pinerolo ed Ivrea con ampliamento degli stessi, sino a portare i due uffici rispettivamente ad un bacino di utenza di 570.000 e 500.000 abitanti. Tuttavia, nello schema viene mantenuto il solo tribunale di Ivrea, con accorpamento delle due sezioni distaccate del tribunale di Torino, Chivasso e Cirié; in tal modo, lo scopo di decongestionare il tribunale di Torino non trova il suo necessario completamento. Il circondario di Pinerolo finirebbe invece col gravare sul tribunale di Torino, nella cui competenza resterebbero i territori delle due sezioni distaccate di Susa e Moncalieri.

Sono state inoltre avanzate perplessità sulla scelta di mantenere in vita Ivrea e non Pinerolo, trattandosi di uffici equiparabili, e presentando anzi Pinerolo un maggior bacino di utenza, maggiori indici di sopravvenienze e un'edilizia giudiziaria più confacente all'ampliamento.

Distretto di Milano

La Sezione ANM milanese ha espresso una sostanziale condivisione del progetto di riforma. Si rimettono alcune osservazioni formulate dai magistrati in servizio nel circondario di Lodi, i quali, nel condividere l'ampliamento del circondario, manifestano però timori non soltanto per la fase transitoria, ma anche per le modalità di rideterminazione dell'organico dei magistrati e del personale amministrativo, che non può essere limitato alla sommatoria di quello attualmente in servizio presso la sezione distaccata di Cassano d'Adda. In particolare, sul punto osservano che è abbastanza difficile valutare l'impatto della modifica, atteso che oggi tutta una serie di procedimenti (collegiali, lavoro, esecuzioni immobiliari etc.) vengono trattati dal Tribunale di Milano.

In particolare :

1) E' condivisibile l'ampliamento del circondario: forse un maggiore ampliamento (oltre Cassano, la zona di San Donato, Peschiera e Pantigliate oppure il tribunale di Crema) consentirebbe, ovviamente con un congruo ampliamento dell'organico, la creazione di un ampio Ufficio, con possibilità di creare non solo specializzazione dei giudici ma sezioni specializzate;

Si segnala, in particolare, l'opportunità che la soppressione del tribunale e della procura della Repubblica di Crema avvenga con accorpamento al tribunale ed alla procura della Repubblica di Lodi (le due città distano poco più di 15 chilometri ed insistono su una realtà socio-economica molto affine). Questa soluzione consentirebbe di creare un unico tribunale per tutta la zona a sud ovest di Milano, con un organico di giudici tra le 25 e le 30 unità e di pubblici ministeri tra le 9 e le 10 unità.

2) L'accorpamento deve comportare ampliamento dell'organico dei magistrati e del personale amministrativo, perché la sezione distaccata per legge non tratta il contenzioso collegiale, le procedure concorsuali, la materia del lavoro e quella delle esecuzioni immobiliari e, comunque, fino ad oggi, gli affari di Cassano si stemperavano nell'ampio circondario di Milano. A tale proposito, si segnala che Lodi ha un bacino d'utenza di 300.000 persone, mentre Cassano ha un bacino d'utenza di 150.000 persone. E' facile quindi prevedere che il contenzioso aumenterà di circa il 50%. Per fare fronte a tale aumento di contenzioso sarà allora necessario prevedere almeno un aumento del 50% dell'organico. I giudicanti, quindi, da 16 dovranno essere portati almeno a 24 e i requirenti da 6 ad almeno 9. Tali numeri non tengono conto del fatto che nel territorio di Cassano d'Adda esistono realtà produttive importanti, motivo per cui il lavoro che da quel territorio deriverà si prevede intenso, sicché la semplice somma algebrica come sopra riportata non è detto che riuscirà effettivamente a coprire le necessità del territorio (ad esempio la sezione lavoro, oggi composta da un solo magistrato, dovrà essere ragionevolmente incrementata). Solo un approfondito studio sulla base dei risultati della commissione flussi potrà dire se nella nuova circoscrizione non servano anche più magistrati di quelli sopra indicati sulla sola base del bacino d'utenza e prendendo come ipotesi di partenza che "la propensione alle controversie" sia equamente distribuita su tutto il territorio italiano.

3) L'efficacia del decreto non può precedere l'ampliamento della pianta organica e deve avvenire con i posti banditi e coperti: sarebbero opportuni bandi dedicati solo a coprire i posti dei tribunali ampliati (i tribunali che vedono ridotta la circoscrizione non hanno immediata necessità di copertura dei posti); attualmente a Lodi sono effettivamente presenti 3 magistrati requirenti (con una scopertura del 50%) e 11 magistrati giudicanti. All'esito dei trasferimenti in corso (già fortemente penalizzanti per il Tribunale che da qualche mese ha due colleghe a "mezzo servizio", perchè coassegnate a Milano) da agosto ci saranno solo 8 magistrati giudicanti (con una scopertura effettiva del 50%), mentre si dovrà attendere il corso dell'anno perchè due colleghe rientrino dalla maternità e giunga (dopo circa 2 anni) il presidente di sezione (che assumerà anche la presidenza del tribunale quale facente funzione) e un altro collega assegnato al penale. Se tale situazione di scopertura grave non muterà radicalmente e l'organico del Tribunale non giungerà in termini celeri ad un significativo incremento del numero di magistrati effettivamente in servizio, non solo i colleghi non potranno garantire un servizio efficiente per le dimensioni della nuova circoscrizione di Lodi, ma saranno in pericolo anche gli ottimi risultati (a prezzo di durissimi sacrifici personali di tutti i colleghi) raggiunti in quest'anno, come le statistiche della commissione flussi dimostrano. Si pensi che per garantire il funzionamento del collegio penale quest'anno 4 magistrati della sezione civile sono stati assegnati anche al collegio penale, con inevitabili ripercussioni sul ruolo dei colleghi interessati da tali assegnazioni. Analogo discorso vale per il personale amministrativo che ha fortissime carenze. In breve: nessuna seria revisione della circoscrizione potrà attuarsi se prima non sarà ampliato l'organico effettivo.

A tal fine si potrebbero quindi prevedere anche meccanismi generalizzati di posticipato possesso per i magistrati trasferiti da tribunali accorpanti, per consentire un periodo di qualche mese di stabilità di organico, ma ciò solo subordinatamente ad intense attività volte, senza pregiudizio dei diritti dei singoli magistrati, a garantire la piena copertura della nuova pianta organica.

4) L'attività da subito deve essere concentrata nella sede del Tribunale (vanno quindi evitate udienze per 18 mesi presso la sede distaccata) e quindi le nuove iscrizioni dovranno eseguirsi da subito in sede senza prevedere l'iscrizione di nuovi procedimenti nella sede soppressa.

5) La revisione degli organici, immediata e preventiva rispetto all'entrata in vigore del decreto, dovrebbe prevedere da subito l'aggiornamento ad un anno; nessuno può oggi sapere quale sarà la sopravvenienza dei procedimenti (collegiali, lavoro, esecuzioni immobiliari) relativi al territorio incorporato (prima iscritti indistintamente, "senza targa "a Milano): la prima revisione dovrebbe essere seguita da una successiva a distanza di un anno o due per verificarne la congruità.

6) E' stata prospettata la possibile esistenza di problemi logistici. Si dubita, in particolare, che l'attuale conformazione del tribunale di Lodi possa ospitare l'incremento di uomini e mezzi che la nuova circoscrizione richiede. Ove fosse confermata tale inadeguatezza strutturale, occorrerebbe provvedere tempestivamente, al fine di accogliere adeguatamente le accresciute risorse umane e materiali.

7) occorre che il CSM provveda prioritariamente alla nomina di direttivi e semidirettivi dei tribunali accorpanti perchè organizzino l'accorpamento: è anche necessaria l'applicazione di

dirigenti amministrativi proprio per l'organizzazione di personale e servizi nella fase di avvio della riforma.

8) Anche il personale amministrativo dovrà essere adeguatamente incrementato, quantomeno nella misura del 50%.

Distretto di Brescia

In linea generale, non sono stati sollevati rilievi in merito alla riforma, i capi degli uffici hanno anzi sottolineato l'opportunità della soppressione delle sezioni distaccate e la necessità di abbreviare i termini di efficacia della riforma.

L'unica osservazione riguarda l'adeguatezza degli organici di magistrati e del personale amministrativo, per i quali si impone una urgente e seria riequilibrio. Infatti, Brescia è fra le sedi sotto tale aspetto più carenti, sia come organico di Procura (il peggior rapporto carico di lavoro/magistrato in Italia, e sempre in carenza di organico, tanto da essere stata per ben tre volte dichiarata sede disagiata), sia come organico di Tribunale.

Distretto del Friuli Venezia Giulia

I rilievi di carattere generale relativi alla necessità di un tempestivo adeguamento delle piante organiche trovano specifico rilievo con riguardo al distretto di Trieste.

In particolare, alla luce del previsto accorpamento a Pordenone del territorio della sezione distaccata di Portogruaro (attualmente facente parte del tribunale di Venezia e quindi addirittura di altro distretto), ed ancor più alla luce dell'accorpamento a Gorizia del territorio della sezione distaccata di Palmanova, la revisione degli organici appare assolutamente decisivo, affinché la riforma determini un risultato funzionale.

Quanto a Portogruaro (che per di più comprende stazioni balneari assai importanti e frequentate come Bibione e Caorle), il relativo bacino d'utenza (95.000) è pari a circa il 30% dell'attuale bacino d'utenza del tribunale di Pordenone (312.000).

Il territorio di Palmanova (il cui territorio comprende la stazione balneare di Lignano Sabbiadoro) ha un bacino d'utenza (115.000 persone) quasi pari a quello già proprio del tribunale di Gorizia (140.000).

Dunque, appare chiaro che, in difetto di un adeguato aumento degli organici degli uffici giudiziari (tribunale e procura) di Pordenone e - ancor più - di Gorizia, l'effetto della riforma sarebbe assolutamente negativo in termini di efficienza e di durata dei procedimenti. Per di più, si segnala, in particolare, che il tribunale di Gorizia vive da anni una situazione di difficoltà per il verificarsi di frequenti carenze d'organico e per la pendenza di procedimenti particolarmente impegnativi (morti per amianto): l'eventuale aumento di disagio in quell'ufficio pregiudicherebbe le già tradizionalmente difficili prospettive di copertura dell'organico.

Ampio favore registra la soppressione delle sezioni distaccate di Cividale (tribunale di Udine) e San Vito al Tagliamento (tribunale di Pordenone).

Infine, con specifico riguardo alla magistratura di sorveglianza, si segnala la necessità di variazione della competenza territoriale, da attuarsi scorporando il circondario del tribunale di Gorizia (con la relativa casa circondariale) dall'ufficio di sorveglianza di Udine in favore di quello di Trieste, tramite modifica della previsione della tabella allegata alla legge n. 354/75 (ordinamento penitenziario); tanto più in considerazione dell'aumento del bacino d'utenza dell'ufficio di sorveglianza di Udine, nell'ipotesi di aggregazione del territorio dell'attuale sezione distaccata di Portogruaro al tribunale di Pordenone.

Distretto del Veneto

Nel Veneto la riforma incide in modo significativo attraverso la soppressione del Tribunale di Bassano del Grappa e la completa revisione della circoscrizione del tribunale di Rovigo e dei tribunali limitrofi. Oltre alle problematiche comuni a tutto il territorio nazionale (accorpamento delle sedi distaccate, etc.) si evidenziano alcune peculiarità.

1 - soppressione del Tribunale di Bassano del Grappa, con suo accorpamento al tribunale di Vicenza.

Il provvedimento non giunge né inatteso né incompreso, in quanto da tempo si sottolineava la problematica funzionalità del Tribunale. Le doglianze emerse sono due:

- la prima è che, in caso di soppressione di un ufficio con accorpamento ad altro, non è prevista la somma delle due attuali piante organiche. In conseguenza, Vicenza, pur dopo l'accorpamento di Bassano, avrà la stessa pianta organica di oggi, salvo operare su quella il suo adeguamento successivo. Sarebbe ragionevole, invece, partire già ex lege almeno da una somma delle due piante organiche degli uffici (di fatto) accorpati;
- la seconda è che i colleghi di Bassano e il relativo personale saranno mandati in tempi ridotti a Vicenza, in sovrannumero.

2 – ridefinizione della circoscrizione del Tribunale di Rovigo, con accorpamento della sede distaccata di Adria e delle sedi distaccate (rispettivamente dei Tribunali di Verona e Padova) di Legnago ed Este.

Il progetto di riforma, come già sopra osservato a titolo esemplificativo, tocca pesantemente la circoscrizione del tribunale di Rovigo, vedendo l'accorpamento non solo della sede distaccata di Adria ma anche delle sedi distaccate (rispettivamente appartenenti ai tribunali di Verona e Padova) di Legnago ed Este, in tal modo portando ad un aumento del bacino d'utenza dagli attuali 228.881 abitanti ad un complessivo numero di 518.663 abitanti (fonte COSMAG) con un aumento del 126 % del complessivo bacino di utenza.

La sottosezione di Rovigo evidenzia il concreto pericolo che il costituendo "tribunalone" di Rovigo sia destinato a croniche e gravi carenze di organici.

La ristrutturazione delle circoscrizioni di Padova, Rovigo e Verona non può prescindere, infatti, da un rivisitazione radicale delle rispettive piante organiche, giacché sarebbe errato ritenere adeguata la mera somma algebrica delle piante organiche delle sedi destinate ad essere accorpate. E ciò perché una quota molto rilevante delle funzioni relative ai territori di Legnago ed Este viene svolta presso la rispettiva sede principale: Procura della Repubblica, GIP/GUP, Giudice Delegato, Giudice del Lavoro, riesame reale, Tribunale Collegiale, misure di prevenzione, separazioni e divorzi, ecc... Ciò ovviamente vale anche per gli organici del personale amministrativo.

Con la dovuta approssimazione, ciò significa che dei 45 magistrati in organico al tribunale di Verona e dei 17 alla procura della Repubblica, 7 giudici e 2 o 3 pubblici ministeri dovrebbero essere trasferiti nell'organico del tribunale di Rovigo. Invece tali posti rimarranno

scoperti o non verranno creati, almeno nell'immediato. Il computo per la ex sezione distaccata di Este è del tutto analogo.

Alla revisione degli organici deve seguire necessariamente una idonea dotazione strutturale logistica: locali per magistrati e personale amministrativo, aule d'udienza, archivi, sezione di polizia giudiziaria, dotazione informatica, ecc... Attualmente il vecchio palazzo di giustizia di Rovigo appare a mala pena sufficiente ad ospitare il personale e le attività in essere. Si dovrà meditare se la costruzione di un nuovo palazzo di giustizia sia compatibile con i tempi della riforma e lo scopo della revisione delle spese.

In tale situazione di sovraccarico di lavoro e di disagio materiale, è più che prevedibile inoltre che in sede di prima attuazione della riforma andrebbe pressoché deserta non solo la pubblicazione dei numerosi posti attualmente vacanti ma anche la pubblicazione dei posti derivanti dall'aumento d'organico derivante dall'accorpamento. In tal senso, si consideri che la sede di Rovigo (sia procura che tribunale) ha visto le ultime pubblicazioni andare quasi sempre deserte; addirittura, la procura di Rovigo è rientrata, in occasione dell'ultima pubblicazione del "bollettone", tra le super-disagiate con incentivi economici!!

Inoltre, l'accorpamento porta alla competenza di Rovigo comuni che si trovano a grande distanza chilometrica, con dubbi vantaggi per i cittadini ivi residenti.

Distretto della Liguria

1. SANREMO-IMPERIA:

E' assolutamente indispensabile e condivisibile l'accorpamento Imperia-Sanremo. Del resto, le due città, collocate nella stessa Provincia, distano l'una dall'altra appena diciotto chilometri. Alcune (scontate) resistenze localistiche si registrano a Sanremo, anche in considerazione del fatto che il circondario ha sempre avuto (ed ha) un volume di affari molto superiore ad Imperia.

Peraltro, sotto il profilo logistico, l'unica situazione praticabile è l'utilizzo del palazzo di giustizia di Imperia, di recente costruzione e palesemente sovradimensionato rispetto alle esigenze degli uffici, idoneo a contenere tutti gli operatori dei due tribunali e procure. Qualcuno aveva prospettato la possibilità di mantenere attivo il palazzo di Sanremo per il settore civile, ma la soluzione presenta inconvenienti funzionali di varia natura ed è comunque contraria allo spirito della semplificazione e del risparmio dei costi.

Il palazzo di giustizia di Imperia (città in cui hanno sede la Corte di Assise, la Prefettura, l'Agenzia delle Entrate, l'Ufficio del Registro e via dicendo) fu edificato alla fine degli anni '90 con l'intento di assorbire gli uffici di Sanremo, e per questo sembra oggi sovradimensionato. Già allora, su input di taluni politici locali, era stato predisposto un disegno di legge che prevedeva l'accorpamento ad Imperia, dove, a differenza di Sanremo, la nuova sede giudiziaria ha pregi logistici notevoli, essendo prossima alla stazione ferroviaria, allo sbocco autostradale e stradale, nonché è circondata da grandi parcheggi. Inoltre, l'accorpamento renderebbe la nuova sede (che, divisa, vivacchiava per varie carenze di organico nella magistratura e nel personale amministrativo), ottimale nel rapporto magistratura - personale ausiliario.

Nessuna questione circa l'abolizione delle sedi distaccate di questo circondario.

2. SAVONA:

L'abolizione della sezione distaccata di Albenga (cittadina peraltro a breve distanza da Savona) è da tempo attesa dai magistrati - pur se avversata dal foro locale - e, nei fatti, già praticata con il trasferimento alla sede centrale di molte materie relative alle controversie civili e penali. Del resto, la sede di Albenga è sempre stata fonte di discussioni e di intoppi funzionali di vario genere.

Dal punto di vista logistico, l'assorbimento non crea alcun problema, in quanto il palazzo di Savona presenta gli opportuni spazi per ricevere ulteriore personale, tra l'altro oggettivamente contenuto.

3. CHIAVARI:

In merito alla soppressione del Tribunale di Chiavari, pareri divergenti sono stati espressi dalla Sezione ANM di Genova e dalla Sottosezione di Chiavari.

Il Tribunale di Chiavari (che si colloca a 40 Km circa da Genova) ha giurisdizione su località comprese nella Provincia di Genova e della Spezia e, secondo il parere espresso dalla Sezione ANM, sulla base dei parametri legislativi, rientra tra quelli da sopprimere. Secondo quel parere, tale soppressione è opportuna, anche considerato lo squilibrio, in eccesso, tra numero degli addetti e carichi di lavoro. L'organico attuale del Tribunale, costituito da n.11 giudici togati oltre al presidente, gestisce un carico non elevato, che permette un'ottimale gestione dei ruoli anche grazie all'impegno e alla produttività dei magistrati addetti. L'accorpamento con Genova, considerato il carico degli uffici del capoluogo, consentirebbe di ottenere un riequilibrio complessivo, funzionale alla realizzazione di economie di scala.

Quanto alle modalità di accorpamento, secondo alcuni suggerimenti potrebbe essere valutata l'eventuale divisione del circondario su base provinciale (Genova e La Spezia, nella cui provincia si collocano due comuni situati nel circondario del tribunale di Chiavari). Il trasferimento, con ripartizione del personale giudiziario tra Genova e La Spezia servirebbe, peraltro, a ripianare i vuoti di organico che affliggono le due sedi giudiziarie maggiori.

Secondo la locale sezione ANM, non può essere invocato, a sostegno della conservazione del tribunale di Chiavari, il fatto che è stato di recente realizzato in quella città il nuovo palazzo di giustizia, argomento estraneo allo spirito della legge delega; del resto, la conservazione di una pluralità di palazzi, in sedi vicine e in assenza di esigenze legate all'amministrazione della giustizia, appare antieconomica. Potrebbe essere allora valutata, ove concretamente realizzabile, una sua trasformazione a carcere o a struttura servente al carcere (con il quale l'edificio è collegato), visto che le vicine strutture genovesi e spezzine sono cronicamente superaffollate ed insufficienti.

Quanto ai profili logistici, mentre non darebbe alcun problema l'accorpamento della procura, allo stato potrebbe comportare qualche criticità la collocazione di tutti i giudici (12) presso la sede di Genova. Non sarebbe problematico invece l'accorpamento del personale amministrativo, alquanto carente a causa della nota chiusura del *turn over*.

Peraltro, parere fortemente contrario alla soppressione del Tribunale di Chiavari è stato espresso dalla locale sottosezione ANM, sulla base, in sintesi, dei seguenti argomenti:

- il mantenimento del Tribunale ed anzi l'estensione del suo circondario sono funzionali al decongestionamento degli uffici genovesi;
- i dati statistici (riportati nel parere espresso dalla sottosezione e sotto trascritti), per bacino di utenza, estensione territoriale, carichi di lavoro, denotano dimensioni e produttività significative, tali da consigliare il mantenimento del Tribunale:

Sede Tribunale	Popolazione (ISTAT 2001)	Superficie Km ²	n. Magistrati	n. Amm. vi	Rapp Amm. vi /Mag.	Soprav Medie 2006-2010	Carico lavoro unitario (sopravv./ Mag.) 2006/2010	Definiti medi 2006-2010	Prod.tà (tot.def initi/Mag.) 2006/2010
Genova	735.228	1.109	80	268	3,4	38.687	483,6	39.359	492,0
Chiavari	146.513	945	12	45	3,8	7.195	599,6	7.439	619,9
Imperia	70.020	515	7	27	3,9	3.765	537,8	3.602	514,5
La Spezia	212.273	667	20	72	3,6	12.354	617,7	13.026	651,3
Massa	197.652	1.157	15	66	4,4	11.504	766,9	12.433	828,9
Sanremo	135.218	641	13	54	4,2	7.568	582,2	7.372	567,1
Savona	272.528	1.545	23	90	3,9	13.191	573,5	13.654	593,6

- Chiavari presenta caratteristiche analoghe se non superiori a quelle di altre realtà (come ad esempio Pinerolo) per le quali sono state espresse ragioni favorevoli alla conservazione del Tribunale;
- la trasformazione del palazzo di giustizia di Chiavari in carcere sarebbe assai costosa e incompatibile con le sue caratteristiche strutturali; senza considerare che ne è imminente il cablaggio per le esigenze degli uffici giudiziari.

4. CARRARA, PONTREMOLI:

Non si ravvisa alcuna ragione per tenere in vita i due uffici, il cui personale può essere ampiamente assorbito dal capiente ufficio di Massa.

Peraltro, Massa, che dista da Genova oltre 130 Km, è amministrativamente collocata nella Regione Toscana ed è una provincia Toscana, con tutti gli inconvenienti burocratici e di altra natura che ne conseguono in relazione al fatto che, da punto di vista giudiziario, fa parte invece del distretto della corte d'appello di Genova. Non si è mai capito perché, a suo tempo, sia stata fatta una scelta del genere. E' da ricordare, peraltro, che Massa dista poco più di trenta chilometri da Lucca e poco più da Pisa e che le pratiche burocratico-amministrative che la riguardano si risolvono a Firenze. Inoltre, le tradizioni giudiziarie massesi non sono mai state liguri, ma tipicamente toscane, tant'è vero che i giovani locali si laureano in genere in giurisprudenza a Pisa e non a Genova. Sarebbe quindi più ragionevole dilatare il distretto della corte di appello di Firenze, attribuendole il circondario di Massa.

Distretto della Sardegna

Secondo la Sezione ANM della Sardegna, da tempo i magistrati sardi, anche nelle sedi istituzionali, rappresentavano l'esigenza di una revisione delle circoscrizioni giudiziarie dell'isola, per garantire al meglio l'efficienza del servizio offerto alla collettività.

A fronte di risorse - di personale e logistiche - sempre più scarse e di carichi di lavoro continuamente crescenti, appariva infatti irrazionale la scelta di conservare la geografia giudiziaria ereditata dal passato. L'esempio più spesso invocato era quello del Tribunale di Lanusei, che attualmente ha competenze territoriali assai limitate, operando in favore di un bacino d'utenza molto ristretto, e che, secondo le proposte più recenti, avrebbe potuto quindi ottenere un ampliamento del circondario.

Il Governo in carica, in attuazione della legge delega nr. 148 del 2011 (art. 1, co. 2), ha previsto, in Sardegna, la soppressione di 42 uffici del Giudice di Pace e di 8 sezioni distaccate dei Tribunali. La riforma così delineata corrisponde solo in parte alle aspettative.

Non può che valutarsi positivamente la scelta di eliminare le sedi sopra indicate, concentrando le risorse sugli uffici "accorpanti" e così favorendo un complessivo incremento dell'efficienza.

I limiti imposti dalla legge delega, e in particolare la c.d. "regola del tre" (art. 1, co. 2, lett. F) l. 148/11: per la quale <<ciascun distretto di corte d'appello, incluse le sue sezioni distaccate>> dovrà comunque comprendere <<non meno di tre degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica>>), come interpretati dal Governo, non consentivano di sopprimere nessuna delle attuali sedi di tribunale e procura. Tuttavia, seguendo un'interpretazione diversa della norma citata, si sarebbe potuto intendere che nel distretto della Corte d'Appello di Cagliari (compresa la Sezione distaccata di Sassari) dovevano essere conservati almeno 3 degli attuali 6 uffici giudiziari di primo grado (tribunale e procura).

In ogni caso, mantenendo ferma l'interpretazione più rigorosa e volendo evitare la soppressione delle sedi di tribunale e procura oggi esistenti, si poteva intervenire sugli ambiti territoriali degli attuali circondari, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. B) della l. 148/11 e in considerazione dei parametri oggettivi ivi specificati: l'estensione del territorio, il numero degli abitanti, i carichi di lavoro, l'indice delle sopravvenienze, le peculiarità del bacino di utenza, l'impatto della criminalità organizzata.

Poteva essere questa l'occasione, quindi, per correggere le incongruenze ben note agli operatori, ad esempio estendendo il circondario del Tribunale di Lanusei o modificando gli ambiti di competenza degli altri tribunali, per rimodulare i carichi di lavoro.

La revisione delle circoscrizioni giudiziarie dell'isola elaborata dal Governo appare quindi come un'iniziativa necessaria ma non sufficiente: consentirà, certamente, un risparmio di spesa e un recupero di risorse in favore delle sedi che rimarranno; tuttavia, non raggiunge l'obiettivo di razionalizzare la mappa degli uffici giudiziari sardi.

Non può disconoscersi che da una più meditata e più incisiva riforma delle competenze territoriali dei tribunali dell'isola potrà conseguire una migliore risposta alla domanda di giustizia che quotidianamente proviene dalla collettività.

La Giunta sezionale dell'ANM si propone pertanto di avviare uno studio comparato dei carichi di lavoro e di formulare all'esito un'articolata proposta nel senso sopra indicato.

Distretto della Toscana

L'unica osservazione formulata concerne la sezione distaccata di Portoferraio all'Isola d'Elba, la cui soppressione, a causa dell'insularità, provocherebbe notevoli disagi alla popolazione residente sull'isola.

Distretto del Lazio

La Sezione ANM del Lazio ha fatto pervenire osservazioni critiche in merito alla prevista soppressione del tribunale di Cassino, destinato ad essere accorpato con quello di Frosinone, osservazioni che di seguito si riportano.

Cassino rappresenta geograficamente (e storicamente) la via di accesso tra il Lazio e la Campania, con tutto quello che ciò implica in termini di infiltrazioni camorristiche.

Oltretutto il tribunale di Cassino risulta, per numero di magistrati, bacino di utenza, carichi di lavoro, sopravvenienza e definizioni, una sede giudiziaria ben più grande e produttiva di molte altre sedi che sono state invece mantenute. L'accorpamento con il tribunale di Frosinone, che tra l'altro rischia di determinare la paralisi di quest'ultimo, comporterebbe il venir meno di un fondamentale presidio di legalità e di contrasto alla criminalità organizzata (soprattutto nel settore degli appalti pubblici e in quello delle attività imprenditoriali) in un territorio altamente a rischio, anche perché sede di un polo industriale di rilievo nazionale.

In conclusione, la chiusura del tribunale di Cassino appare più il frutto di un approccio ragionieristico alla geografia giudiziaria che di una politica di razionalizzazione delle risorse e oltretutto essa si presta ad essere interpretata, anche da un punto di vista simbolico, di resa dello Stato alla criminalità organizzata.

Distretto di Napoli

Nell'affrontare, nella relazione generale, la questione dei tribunali senza corrispondente procura della Repubblica, si è già trattato diffusamente del problema del tribunale di Napoli nord, l'unico ufficio giudiziario a trovarsi in questa situazione. Qui di seguito si riportano le osservazioni critiche formulate dalla Sezione ANM di Napoli.

La Giunta Sezionale di Napoli dell'ANM esprime il proprio apprezzamento per il progetto di decreto legislativo che, anche raccogliendo gli inviti che da anni i magistrati italiani rivolgono al legislatore, ha finalmente realizzato un primo riassetto delle circoscrizioni giudiziarie.

I magistrati del distretto di Napoli non possono però fare a meno di evidenziare come il nostro territorio sia stato ancora una volta destinatario di misure in qualche modo eccezionali, certamente poco comprensibili e non condivisibili, misure approntate solo e soltanto per il circondario di Napoli e non per quelli, con bacino di utenza e numero di affari analoghi, di Roma e Milano.

Non possiamo che evidenziare come i problemi derivanti dalla mancata realizzazione del tribunale di Giugliano in Campania, formalmente istituito nel 1999 e mai realizzato, non possono essere risolti con un semplice cambio di denominazione, in tribunale di Napoli nord, che probabilmente meriterebbe per altro una denominazione autonoma, collegata al territorio sul quale insisterà.

Non possiamo che evidenziare che prevedere l'unico tribunale d'Italia privo di procura della Repubblica – per altro con un eccesso di delega rispetto alla legge n. 148 del 2011, ove è previsto l'accorpamento e non la soppressione degli uffici di procura, come accadrebbe invece per Giugliano – e privo dell'ufficio Gip acuirà i problemi logistici, organizzativi e il carico di lavoro non solo del nascento ufficio, ma anche dei magistrati della procura della Repubblica di Napoli e della sezione Gip del tribunale di Napoli.

Peraltro sia i pubblici ministeri che i gip del tribunale di Napoli dovrebbero rapportarsi con il settore dibattimento di un altro tribunale, non solo per i procedimenti per i quali sussiste competenza distrettuale, ma per tutti i procedimenti penali.

Non possiamo che evidenziare che il tribunale di Napoli nord avrà una competenza territoriale decisamente più ampia di quella che avrebbe dovuto avere il tribunale di Giugliano, ma che nulla è detto sulla composizione e le modalità di formazione dell'organico. Organico che non potrà essere costituito dai colleghi attualmente in servizio presso le sedi distaccate soppresse, perché gli stessi sono – e devono restare – in servizio presso il tribunale di Napoli che, allo stato, non risulta soppresso. Tanto più che il numero dei magistrati necessari dovrà essere necessariamente superiore a quello attualmente destinato alle sezioni distaccate, il cui territorio confluirebbe nel tribunale di Napoli nord, già ora insufficiente e che ancor più lo sarebbe per la trattazione degli ulteriori affari collegiali civili e penali e per la magteria del lavoro.

Non possiamo che richiedere con forza che il tribunale di Napoli nord nasca a “carico zero”, come era previsto per la legge istitutiva del tribunale di Giugliano.

E per altro è di tutta evidenza che la costituzione di un tribunale di “diritto processuale speciale” senza procura ed ufficio Gip introduce una eccezione culturalmente contraria all’impostazione ed al sistema ordinamentale e codicistico.

I magistrati del distretto di Napoli chiedono al Consiglio Superiore della Magistratura e agli organi rappresentativi nazionali della Associazione Nazionale Magistrati di ribadire con forza che la progettata riforma potrà produrre in questo territorio gli effetti sperati solo se il tribunale di Napoli nord sarà completo dell’ufficio inquirente e della sezione Gip e sarà dotato di un organico autonomo e proprio, adeguato al territorio, alla popolazione, alla densità criminale e come già detto, a “ruolo zero”.

Solo l’attenta valutazione di ogni aspetto evidenziato impedirà il riproporsi della scena, già tristemente nota anche in questo distretto, di uffici giudiziari nati già in stato di agonia e, a distanza di venti anni dall’istituzione, nonostante l’impegno e l’abnegazione dei colleghi, non ancora risollevarsi.

Ove tali condizioni non si realizzassero, è auspicabile che quanto avvenuto in circondari anche maggiori per dimensione, come ad esempio quello di Roma – con un bacino di utenza superiore a quello di Napoli – avvenga anche per il tribunale di Napoli, accorpando le sezioni distaccate, come previsto dallo schema di decreto legislativo per tutti gli altri uffici giudiziari d’Italia.

Distretto di Salerno

La Sezione ANM di Salerno ha formulato, in accordo con il locale Consiglio dell'Ordine, alcune osservazioni, che qui di seguito si riportano testualmente, rilevando, quanto al tribunale di Sala Consilina, come la particolare soluzione prescelta nello schema di decreto legislativo sia già stata oggetto di attenzione nella parte generale della presente relazione e, quanto alla sezione distaccata di Eboli, come debbano registrarsi, fra i magistrati del distretto, voci favorevoli alla sua soppressione, in dissenso con la richiesta di conservazione formulata dalla sezione distrettuale dell'ANM.

La magistratura associata e l'Avvocatura guardano con favore allo spirito della legge delega per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari (legge 14.9.2011 n. 148 di conversione del D.L. 13.8.2011 n. 138) che, nel prevedere il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, con la soppressione di alcuni tribunali e della gran parte delle sezioni distaccate, costituisce un concreto intervento che si muove finalmente nella direzione di una maggiore efficienza dell'amministrazione della giustizia. Non bisogna quindi assolutamente sprecare questa occasione facendo prevalere sterili interessi corporativi o campanilistici.

Per questo Magistrati e Avvocati, alla luce delle notorie disfunzioni più volte constatate, concordano sulla necessità della soppressione di tutti gli uffici del Giudice di Pace non aventi sede nel luogo del Circondario ove insiste il Tribunale o la Sezione distaccata e sulla necessità dell'accorpamento al Tribunale di Salerno delle Sezioni distaccate di Amalfi, Cava de' Tirreni, Mercato San Severino e Montecorvino Rovella, provvedimenti che consentiranno anche un recupero di magistrati e di personale amministrativo da impiegare più razionalmente negli altri uffici giudiziari del circondario di Salerno.

Sul paventato accorpamento del Tribunale di Sala Consilina a quello di Lagonegro e sulla soppressione della Sezione distaccata di Eboli si impongono invece necessariamente considerazioni di carattere diverso. Si impone il rispetto delle regole.

Per Sala Consilina la regola è quella dettata dall'art. 2 lett. e) Legge 148/2011 (*“assumere come prioritaria linea di intervento (...) il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni”*).

È quindi inconcepibile che il Tribunale di Sala Consilina possa essere accorpato ad un Tribunale di dimensioni minori come quello di Lagonegro situato non solo in un'altra provincia, ma addirittura in un'altra regione. Per questo l'ANM di Salerno e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno chiedono con forza che le competenze giudiziarie del Tribunale di Sala Consilina rimangano all'interno del Distretto della Corte di Appello di Salerno.

Per Eboli la regola è quella dettata dall'art. 2 lett. d) Legge 148/2011 che non prevede affatto la possibilità di sopprimere tutte le sezioni distaccate ma al contrario indica i criteri per l'individuazione di quelle che devono essere mantenute, criteri che sono quelli fissati nella precedente lett. b): *“... secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice*

delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso di impatto della criminalità organizzata”.

La Sezione distaccata di Eboli risponde pienamente a questi criteri: è una della più grandi Sezioni distaccate sull'intero territorio nazionale; comprende 34 Comuni; ha come utenza una popolazione di oltre 200.000 abitanti; è gravata da carichi di lavoro impressionanti (circa 30.000 cause civili e circa 3.000 cause penali); il nucleo territoriale Eboli-Battipaglia-Capaccio costituisce un polo agricolo e industriale di rilievo economico tale da determinare un contenzioso civile rilevante anche qualitativamente e da stimolare gli interessi della criminalità organizzata.

Per questo l'ANM di Salerno e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno chiedono con forza che la Sezione distaccata di Eboli non venga soppressa e che anzi venga potenziata attraverso il rafforzamento degli organici dei magistrati e del personale amministrativo. Magistrati e Avvocati, mettendo da parte interessi corporativi, si sono assunti le loro responsabilità. Insieme chiedono che le altre Istituzioni assumano le proprie responsabilità verso i cittadini che rappresentano.

La Sezione di Salerno evidenzia inoltre che le violazioni della legge delega in precedenza segnalate possono comportare, ai sensi degli artt. 76 e 77, comma 1, della Costituzione, l'illegittimità costituzionale del decreto legislativo, con conseguenti gravi ricadute sul corretto ed efficiente esercizio dell'attività giudiziaria nel distretto di Salerno e nel distretto di Potenza.

Distretto di Bari

La Sezione ANM di Bari premette di condividere il parere espresso dalla giunta centrale dell'ANM sull'opportunità della riforma, secondo criteri di maggiore efficienza e di contenimento dei costi del '*servizio giustizia*'. Aggiunge però di individuare alcune criticità, nella parte in cui la riforma non assicura che la redistribuzione territoriale degli uffici giudiziari sia effettivamente rispondente alle esigenze di efficienza e prossimità al territorio, che l'accesso alla giurisdizione ed il suo proficuo esercizio impongono anche alla luce della nostra Costituzione.

In proposito si richiamano le osservazioni contenute nel parere espresso dalla Sottosezione ANM di Lucera, in cui si rimarcano sia la morfologia del territorio della provincia di Foggia e la mancanza di efficienti mezzi di collegamento tra il capoluogo, sede dell'unico Tribunale (ove dovesse essere soppresso quello di Lucera, che è secondo per estensione tra i cinquantasette tribunali non capoluoghi di provincia e nono per sopravvenienze), e le città del circondario, sia il contesto socio-economico, caratterizzato da una forte presenza di organizzazioni criminali di stampo mafioso che richiede quindi un tempestivo impegno sul piano investigativo e un immanente e costante presidio del territorio.

Le stesse considerazioni relative alla struttura geografica valgono anche per l'area cd. 'murgiana' e per quella 'sud-barese', in cui vi sono città molto distanti (anche oltre 120 Km) dai rispettivi Capoluoghi di Provincia (Trani e Bari).

Devono poi rimarcarsi le inadeguatezze logistiche degli uffici giudiziari esistenti, già segnalate dal presidente del tribunale di Bari nella nota del 28/5/2012 e riassunte nel parere del consiglio giudiziario del 16 luglio u.s., che di fatto renderebbero impraticabile l'accorpamento delle sezioni distaccate presso le sedi centrali dei tribunali.

In particolare, come già osservato dal consiglio giudiziario, deve rilevarsi che:

- a- Il tribunale di Bari è allocato in due stabili, di cui quello che ospita le Sezioni penali e gli uffici della procura della Repubblica presenta gravi carenze strutturali ed è a serio rischio di sgombero e chiusura; inoltre i due stabili non hanno spazi sufficienti per allocare gli archivi, i magistrati togati e onorari, il personale amministrativo e UNEP provenienti dalle 7 sezioni distaccate.
- b- Il palazzo di giustizia di Foggia -nonostante le attuali consistenti scoperture in organico- non dispone di spazi sufficienti per ospitare gli archivi, i magistrati e il personale amministrativo già oggi in servizio.
- c- Gli uffici del tribunale e della procura di Trani sono attualmente frazionati e allocati in quattro distinti edifici d'epoca, i quali sono distanti fra loro, necessitano di costosi e continui lavori di manutenzione e comunque non hanno spazi sufficienti per ospitare in maniera adeguata gli archivi e tutto il personale (giudici togati e onorari, unità amministrative e UNEP) già oggi in servizio. Uno dei quattro palazzi (cd. Palazzo 'Gadaleta') da diversi mesi è in parte sequestrato dalla locale procura della Repubblica e in parte è oggetto dell'ordine di sgombero emanato dal sindaco, sicché allo stato l'edificio è utilizzato soltanto nella misura del 30% circa. Inoltre si precisa che uno dei

suddetti quattro palazzi è preso in locazione da un privato, al quale viene corrisposto un canone mensile di circa 26.000,00 euro. Si dà atto, altresì, che un quinto palazzo di proprietà comunale (cd. Palazzo 'Carcano') da diverso tempo è interessato da lavori di ristrutturazione in corso per un costo complessivo di euro 4.500.000,00 circa; di questo stabile al momento soltanto tre stanze ed una piccola aula d'udienza sono pronti per la consegna. Al contrario, gli edifici delle sezioni distaccate sono tutti in discreto stato di conservazione ed idonei ad ospitare gli uffici giudiziari.

- d- Il palazzo, in cui sono allocati gli Uffici del Tribunale e della Procura di Lucera, necessita di consistenti interventi di manutenzione, anche se occorre dare atto che il Comune ha sostenuto nel 2010, per gli uffici giudiziari, spese per l'importo complessivo di euro 325.315,98.

Questi dati, secondo la locale sezione ANM, inducono ragionevolmente a prevedere che la soppressione delle sezioni distaccate dei tribunali di Bari, Foggia e Trani e la soppressione del tribunale e della procura di Lucera non comporteranno alcuna riduzione di costi, imponendo da un lato la dismissione degli immobili demaniali (statali o comunali) in cui sono attualmente sistemate le diverse sezioni distaccate da sopprimere, e dall'altro costringendo i Comuni di Bari, Foggia e Trani ad acquistare o prendere in locazione immobili ove sistemare magistrati (togati e onorari), personale amministrativo e UNEP provenienti dalle sopprimende sezioni distaccate, con evidente aggravio di spese e vanificazione degli obiettivi stabiliti dall'art. 1, II° comma della legge 14 settembre 2011 n. 148.

Infine, è importante sottolineare che nel circondario del tribunale di Trani insistono sezioni distaccate che fanno capo a città quali Andria, Barletta, Molfetta e Canosa di Puglia, sicché la loro soppressione riverserebbe sulle già precarie, frammentate, inadeguate e insufficienti strutture giudiziarie di Trani un imponente contenzioso e un numero elevato di magistrati (togati e onorari) e di personale amministrativo e UNEP, che sarebbe impossibile allocare negli edifici esistenti, secondo quanto si è sopra evidenziato.

Con specifico riferimento al tribunale di Lucera, la locale sottosezione ANM ha espresso parere contrario alla sua soppressione, sulla base, in sintesi, delle seguenti considerazioni:

- il circondario ricomprende un considerevole numero di comuni (32) e di abitanti (163.000), con una estensione territoriale superiore a quella di numerosi circondari con sede in capoluoghi di Provincia. L'organico previsto è di sedici (16) Giudici e sei (6) magistrati requirenti. Il tribunale di Lucera, rispetto a tutti i cinquantasette tribunali sub provinciali d'Italia, è il quindicesimo per popolazione, il secondo per estensione, il quattordicesimo per organico di magistrati, il nono per sopravvenienze medie 2006-2010;
- l'accorpamento degli uffici giudiziari lucerini a quelli del capoluogo aggraverebbe il carico processuale gravante sul tribunale e la procura di Foggia, con impossibilità di garantire agevole ed economica allocazione degli uffici giudiziari presso le sedi già esistenti e allontanando il 'servizio giustizia' da un territorio connotato da un rilevante tasso di criminalità, che vede la presenza anche di pericolose organizzazioni di tipo mafioso e che richiede interventi investigativi urgenti, dei quali spesso viene investita, in prima battuta, la procura ordinaria.
- la soppressione del tribunale di Lucera e di tutte le sezioni distaccate dei tribunali del distretto lascerebbe ai margini intere aree geografiche 'lontane' dal capoluogo. Tale

risultato è tanto più allarmante se si considera l'area Garganica, priva di un 'adeguata rete viaria e di idonei mezzi di trasporto pubblico.

Distretto di Messina

La sezione ANM di Messina, premessa la situazione di grave sofferenza degli uffici giudiziari del distretto, rappresenta la necessità che, in occasione della revisione delle piante organiche, si provveda a un riequilibrio di queste, con riferimento a magistrati e personale amministrativo. Si trascrive di seguito il deliberato della giunta locale.

La Giunta distrettuale, riunitasi per esaminare i dati statistici raccolti sulle pendenze e sopravvenienze di procedimenti, penali e civili, negli uffici giudiziari del distretto,

rilevato che dai dati acquisiti (vedi statistiche al 31.12.11) emerge la costante tendenza all'incremento dei flussi di lavoro, che vengono ad aggiungersi ad una pendenza che, nonostante la produttività dei magistrati del distretto sia tra le prime in Italia, rimane molto consistente;

rilevato che, rispetto all'elevatissimo numero di procedimenti pendenti e sopravvenienti, le piante organiche degli uffici giudiziari di primo grado sono assolutamente inadeguate, oltre che cronicamente scoperte in percentuali significative;

che, a solo titolo esemplificativo, presso il tribunale di Messina i 16 magistrati addetti al settore civile (compresa la Sez. distaccata di Taormina) affrontano una pendenza totale di n. 22.016 cause, nonché una sopravvenienza annua costante di circa 9.000 nuovi procedimenti contenziosi, oltre ai cautelari e possessori, decreti ingiuntivi, volontaria giurisdizione e la materia tutelare;

che inoltre sono pendenti n. 1.815 esecuzioni immobiliari, n. 3.399 esecuzioni mobiliari e n. 635 fallimenti; che la Sez. Lavoro (6 magistrati) affronta una pendenza di n. 5.724 cause di lavoro e n. 12.353 cause di previdenza;

quanto al settore penale, evidenziato che trattasi di tribunale distrettuale, a fronte di 18 magistrati, pendono n. 5.151 procedimenti penali, nonché n. 187 misure di prevenzione;

che il tribunale del Riesame ha trattato nel 2011 n. 1.045 misure personali e n. 305 misure reali; che all'Ufficio GIP sono sopravvenuti n. 5.826 procedimenti contro noti e n. 10.053 contro ignoti;

che al Tribunale di Barcellona P.G. (15 magistrati in organico, comprese le Sezioni distaccate di Milazzo e Lipari), quanto al settore civile si registra una pendenza di n. 7.488 procedimenti contenziosi e n. 9.667 cause di lavoro e previdenza, n. 355 fallimenti, n. 932 esecuzioni immobiliari e n. 1.025 esecuzioni mobiliari, oltre i procedimenti camerati, cautelari e possessori, decreti ingiuntivi e la materia tutelare; quanto al settore penale, si registra una pendenza di n. 1.726 procedimenti; che all'Ufficio GIP sono sopravvenuti 1.033 procedimenti nel solo quarto trimestre 2011; che al Tribunale di Patti (13 magistrati in organico, compresa la Sezione distaccata di S. Agata Militello), al settore civile pendono complessivamente circa 6.800 procedimenti civili contenziosi, n. 15.676 cause di lavoro e previdenza, n. 754 esecuzioni immobiliari, n. 311 fallimenti, oltre i procedimenti camerati, cautelari e possessori, decreti ingiuntivi e la materia tutelare;

che al settore penale si registrano complessivamente circa n. 2.400 procedimenti pendenti, mentre all'Ufficio GIP sono sopravvenuti nel 2011 n. 3.469 procedimenti;

che sul Tribunale di Patti confluirà, all'esito della prevista prossima soppressione del tribunale di Mistretta, tutto il relativo carico, pari a circa n. 550 procedimenti civili, circa n. 865 cause di lavoro e previdenza e circa n. 150 procedimenti esecutivi immobiliari e mobiliari, nonché n. 350 procedimenti penali;

che si registra anche una preoccupante sproporzione tra pianta organica e carichi di lavoro presso gli uffici della Corte d'Appello;

che anche qui, a solo titolo esemplificativo, a fronte di un organico di 26 magistrati (compresa la Sez. Lavoro), pendono n. 5.455 procedimenti civili contenziosi, n. 6.399 cause di lavoro e previdenza, n. 1.880 cause di equa riparazione (L. Pinto), oltre volontaria giurisdizione, nonché n. 4.474 procedimenti penali e n. 8 di Corte d'Assise; che gravemente insufficienti sono anche gli organici del personale di cancelleria, ridotto sì di oltre il 40% per i pensionamenti ed il blocco delle assunzioni da oltre 15 anni;

che tali dati, di eloquenza assoluta, manifestano da un lato l'estremo disagio con cui tutti i magistrati del distretto devono quotidianamente confrontarsi per rendere il servizio giustizia, e dall'altro la netta sperequazione nelle condizioni di lavoro del personale, magistratuale e non, rispetto ad altre zone del Paese, anche prossime al distretto messinese;

ritenuto che la estrema gravità della situazione degli uffici giudiziari di Messina, Barcellona P.G. e Patti non consenta di dare, nonostante gli sforzi di tutti i magistrati, una adeguata risposta alla domanda di giustizia dei cittadini;

ritenuto che sia ormai indifferibile un congruo aumento degli organici di tali uffici, ampliamento finalmente oggi possibile "a costo zero" a seguito della soppressione di alcuni tribunali, con minimi carichi di lavoro, sull'intero territorio nazionale;

ritenuto che tale evenienza costituisca una irripetibile ed irrinunciabile occasione per affrontare, e dimostrare di voler effettivamente risolvere, i problemi degli uffici giudiziari del distretto messinese, per troppo tempo negletti, e per rafforzare l'azione di contrasto nei confronti della criminalità organizzata;

DELIBERA

di chiedere che, in sede di revisione delle circoscrizioni giudiziarie, valutati i carichi di lavoro (pendenze e sopravvenienze) nel settore civile e penale degli uffici del distretto di Messina, oggettivamente incompatibili con le attuali piante organiche, venga finalmente attuata una equa distribuzione dei magistrati e del personale di cancelleria sull'intero territorio nazionale, con un congruo incremento delle piante organiche degli uffici del distretto messinese; di chiedere altresì una audizione alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati e del Senato; di inviare copia della presente delibera al Consiglio Superiore della Magistratura, al Ministro della Giustizia e alla GEC dell' ANM.